




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO PARLAMENTARE

MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

**ATTI DI INDIRIZZO
E DI CONTROLLO**

**RELAZIONI AL PARLAMENTO
E ALTRI ADEMPIMENTI**

N. 2/XVIII
GIUGNO 2018

A CURA DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO PARLAMENTARE

☎ 066760-3381/3206– ✉ sgcp_segreteria@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

AVVERTENZA	1
Sezione I	3
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI	3
In evidenza a maggio 2018	4
a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di maggio 2018.....	6
b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di maggio 2018 o previste in scadenza entro il 31 luglio 2018.....	10
c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 31 luglio 2018.....	13
Sezione II	19
ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO	19
In evidenza a maggio 2018	20
Note annunciate al 31 maggio 2018 in attuazione di atti di indirizzo	23
Ministero dell'interno.....	23
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.....	26
Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 31 maggio 2018	45
Sezione III	47
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE	47
L'attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento	48
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-31 maggio 2018	49
Relazioni governative.....	49
Relazioni non governative.....	56

AVVERTENZA

Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l'attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l'espressione di un parere parlamentare.

La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi della legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l'espressione del parere parlamentare (ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull'esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell'articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull'attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell'ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l'utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio.

Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l'esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l'utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l'altro, di uno scadenziario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell'esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.

Nella Sezione II viene presa in esame l'attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l'A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo "Le nostre segnalazioni".

Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra "governative" e "non governative". Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.

Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.

Sezione I

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI

La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di maggio 2018 (e nella prima parte del mese di giugno 2018), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 luglio 2018 con l'indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nomine effettuate, e di quelle in scadenza entro il 31 luglio 2018, in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo di applicazione della citata legge n. 14/1978, con l'indicazione dei titolari, delle cariche, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell'eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza a maggio 2018

La prima sezione della pubblicazione “L’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, **monitorando il mese di maggio e l’inizio di quello di giugno 2018, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di luglio 2018.** La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno rispettivamente conto delle cariche rinnovate nel mese di maggio 2018, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di luglio 2018 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.

IN QUESTO NUMERO:

- Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto dell’11 maggio 2018, ha prorogato il mandato del commissario straordinario dell’**Ente parco nazionale della Sila**, Sonia Ferrari, per sei mesi a decorrere dal 25 maggio 2018 e comunque non oltre la nomina del presidente.

- Il Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, con decreto del 7 maggio 2018, ha confermato Roberto Battiston presidente dell’**Agenzia spaziale italiana ASI** per un quadriennio.

- Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 23 maggio 2018, ha nominato il consiglio direttivo dell’**Ente parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena** a decorrere dal 7 giugno 2018, determinando da tale data – si anticipa – anche la decorrenza del mandato quinquennale del presidente dell’Ente parco, Fabrizio Fonnesu, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale del 2 febbraio 2018.

- Nel mese di maggio 2018 non si ravvisano cariche scadute e non rinnovate.

- Nel mese di giugno 2018 scadono invece i mandati del presidente dell’**Ente parco nazionale dell’Aspromonte**, Giuseppe Bombino, e del presidente dell’**Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna**, Luca Santini. Entro il 30 giugno 2018 dovrà essere inoltre rinnovato il consiglio di amministrazione della **RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.**

- Nel mese di luglio 2018 scadranno infine i mandati del presidente dell’**Ente parco nazionale dei Monti Sibillini**, Oliviero Olivieri, e del presidente dell’**Istituto nazionale di statistica ISTAT**, Giorgio Alleva. Scadranno altresì i mandati del presidente dell’**Agenzia nazionale del turismo ENIT**, Evelina Christillin, e dei componenti del relativo consiglio di amministrazione, oltre ai mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell’**Agenzia spaziale italiana ASI.**

- Sulla G.U. n. 131 dell'8 giugno 2018 è stata pubblicata la **legge 31 maggio 2018, n. 64, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)”**. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge, nel testo coordinato con la legge di conversione, *“i componenti l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente nominati con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011 continuano ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino alla nomina dei nuovi componenti la predetta Autorità non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018”*. A seguito del giuramento del Governo Conte, avvenuto il 1° giugno 2018, il predetto termine risulta dunque fissato al 29 agosto 2018 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018.

L’11 febbraio 2018 erano scaduti i mandati di Guido Pierpaolo Bortoni nonché di Rocco Colicchio, Valeria Termini e Alberto Biancardi, che con D.P.R. 11 febbraio 2011 erano stati nominati per sette anni presidente e componenti dell’Autorità (all’epoca denominata **Autorità per l’energia elettrica e il gas AEEG** e ridenominata ARERA dall’art. 1, comma 528, della L. n. 205/2017). Data la contestuale scadenza di tutti i componenti nonché la mancata previsione di alcun meccanismo di supplenza, stante la rilevanza delle funzioni della stessa Autorità e la loro non surrogabilità da parte di altri soggetti pubblici, l’8 febbraio 2018 l’ARERA aveva deliberato di operare in regime di *prorogatio* dal 12 febbraio 2018 per una durata massima di sessanta giorni (fino cioè all’11 aprile 2018), conformandosi al parere espresso in analoghe circostanze dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato nell’adunanza del 7 dicembre 2010.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, commi 527 e 528, della L. n. 205/2017, sono stati attribuiti all’ARERA nuovi compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti; analoghe funzioni in materia di servizi idrici erano già state attribuite all’Autorità dal D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011. I componenti dell’ARERA sono cinque compreso il presidente e sono nominati, per sette anni non rinnovabili, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le nomine non possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Per l’approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di maggio 2018

In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell'articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: *istituti e (...) enti pubblici anche economici*, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell'articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.

La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l'altro, dall'art. 1 all'art. 8, che *il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (...). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (...) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (...) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (...) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.*

Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l'esame ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: *nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (...) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (...) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.*

Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all'articolo 9, stabilisce che *le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprono.*

Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o

integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "c", nella colonna relativa alla procedura di nomina.

Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l'altro che: (...) *gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (...). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (...) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (...) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.*

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare	Data nomina	Procedura di nomina
Ente parco nazionale della Sila	Commissario straordinario: Sonia Ferrari	Nomina non ancora comunicata alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978	11/5/2018 (decorrenza: 24/5/2018)	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena	Presidente: Fabrizio Fonnesu	Pareri favorevoli espressi dalla VIII Commissione della Camera il 24/1/2018 e dalla 13 ^a Commissione del Senato il 25/1/2018	2/2/2018 (decorrenza: 7/6/2018)	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto dell'11 maggio 2018, non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, ha prorogato il mandato del commissario straordinario dell'**Ente parco nazionale della Sila**, Sonia Ferrari, per la durata di sei mesi a decorrere dal 24 maggio 2018 e comunque non oltre la nomina del presidente.

Ferrari era stata inizialmente nominata commissario straordinario con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2014 e detto mandato è stato prorogato con analoghi provvedimenti in data 2 aprile 2015, 8 ottobre 2015, 26 maggio 2016, 10 novembre 2016, 12 maggio 2017 e, da ultimo, con decreto del 9 novembre 2017 per la durata di sei mesi a decorrere dal 24 novembre 2017. In precedenza Ferrari era stata nominata presidente dell'Ente parco calabrese per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 13 febbraio 2009. Dopo la scadenza di tale mandato presidenziale, la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, fino al commissariamento dell'Ente parco con la ricordata nomina di Ferrari a commissario straordinario.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto del 23 maggio 2018, ha nominato il consiglio direttivo dell'**Ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena** per la durata di cinque anni a decorrere dal 7 giugno 2018. Si anticipa pertanto che da tale data decorre anche il mandato del presidente dell'Ente parco isolano, Fabrizio Fonnesu, che era stato nominato con analogo decreto ministeriale del 2 febbraio 2018 per la durata di cinque anni proprio a decorrere dalla data di nomina del consiglio direttivo dello stesso Ente parco.

Si ricorda che il suddetto Ministro aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fonnesu con lettera del 10 gennaio 2018, annunciata alla Camera il 17 gennaio 2018 e al Senato il 23 marzo 2018. Al riguardo avevano espresso pareri favorevoli l'VIII Commissione

(Ambiente) della Camera e la 13^a Commissione (Territorio) del Senato nelle rispettive sedute del 24 e del 25 gennaio 2018.

Il 7 giugno 2018 scadeva tra l'altro il commissario straordinario uscente dell'Ente parco sardo, Leonardo Deri, il cui mandato era stato da ultimo prorogato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 6 dicembre 2017, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 7 dicembre 2017. Già prorogato con analogo provvedimento del 12 giugno 2017, Deri era stato inizialmente nominato con decreto ministeriale del 7 dicembre 2016, a seguito dello scioglimento del consiglio direttivo dell'Ente parco e della revoca del presidente Giuseppe Bonanno.

L'**Ente parco nazionale**, disciplinato dall'art. 9 della L. n. 394/1991, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Altri organi dell'Ente parco sono il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. I mandati sono tutti quinquennali.

**b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di maggio 2018
o previste in scadenza entro il 31 luglio 2018**

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Ente parco nazionale dell'Aspromonte	Presidente: Giuseppe Bombino	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978	21/6/2018	Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le Regioni competenti
Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna	Presidente: Luca Santini		21/6/2018	
Ente parco nazionale dei Monti Sibillini	Presidente: Oliviero Olivieri		11/7/2018	

Il 21 giugno 2018 scade il mandato del presidente dell'**Ente parco nazionale dell'Aspromonte**, Giuseppe Bombino, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 21 giugno 2013.

Bombino era succeduto al commissario straordinario Antonio Alvaro il quale, nominato con decreto ministeriale in data 9 novembre 2012, era stato confermato con analoghi provvedimenti del 23 gennaio 2013 e del 10 maggio 2013. In precedenza Leo Autelitano era stato nominato presidente dell'Ente parco calabrese per cinque anni con decreto ministeriale del 4 maggio 2007; alla scadenza di tale mandato la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente Antonio Alvaro, fino alla sua nomina a commissario straordinario.

Il 21 giugno 2018 scade anche il mandato del presidente dell'**Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna**, Luca Santini, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 giugno 2013.

Già nominato commissario straordinario dell'Ente parco tosco-romagnolo con analogo decreto del 20 marzo 2013, Santini era succeduto a Luigi Sacchini, che era stato nominato presidente per cinque anni con decreto ministeriale in data 4 maggio 2007; alla scadenza di tale mandato presidenziale la

gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, fino alla ricordata nomina del commissario straordinario.

L'11 luglio 2018 scadrà infine il mandato del presidente dell'**Ente parco nazionale dei Monti Sibillini**, Oliviero Olivieri, che era stato nominato per cinque anni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11 luglio 2013.

Già nominato commissario straordinario del predetto Ente parco con decreto ministeriale del 7 febbraio 2013, incarico prorogato con ulteriore decreto ministeriale del 13 maggio 2013, Olivieri era succeduto a Massimo Marcaccio, che era stato nominato presidente per cinque anni con decreto ministeriale del 4 maggio 2007; alla scadenza di tale mandato presidenziale la gestione dell'Ente parco era stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, fino alla ricordata nomina del commissario straordinario.

Sull'**Ente parco nazionale** in generale vedasi *supra* alla sottosezione a).

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Agenzia nazionale del turismo ENIT	Componenti del consiglio di amministrazione: Fabio M. Lazzerini Antonio Preiti	Comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978	3/7/2018	Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui uno designato dalla Conferenza Stato-Regioni, e uno dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative
	Presidente: Evelina Christillin	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978	24/7/2018	D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Il 3 luglio 2018 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione dell'**Agenzia nazionale del turismo ENIT**, Fabio Maria Lazzerini e Antonio Preiti, i quali erano stati nominati per tre anni con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in data 3 luglio 2015. Il 24 luglio 2018 scadrà quindi anche il mandato del presidente dell'Agenzia ENIT, Evelina

Christillin, che era stata nominata per tre anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 luglio 2015.

Tali nomine avevano comportato la cessazione della gestione commissariale dell'Ente, che era stata prevista dall'art. 16, comma 4, del D.L. n. 83/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2014, laddove aveva disposto la trasformazione dell'ENIT in ente pubblico economico. Il commissario straordinario uscente dell'Agenzia, Cristiano Radaelli, era stato infatti nominato fino all'insediamento degli organi ordinari dell'Ente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 giugno 2014, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il nuovo statuto dell'ENIT è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2015 su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Sono organi dell'Ente: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Esso presiede il consiglio di amministrazione che è altresì composto da due membri nominati dallo stesso Ministro: uno è designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (nel collegio uscente: Preiti), ed uno è designato sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative (nel collegio uscente: Lazzerini). I mandati sono tutti triennali e possono essere rinnovati una sola volta.

L'**Agenzia ENIT**, ai sensi del citato art. 16 del D.L. n. 83/2014, è ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Nel perseguimento della sua missione di promozione del turismo, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali nonché i prodotti enogastronomici tipici e artigianali in Italia e all'estero.

**c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza entro il 31 luglio 2018**

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare	Data nomina	Procedura di nomina
Agenzia spaziale italiana ASI	Presidente: Roberto Battiston	Nomina non ancora comunicata al Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.lgs. n. 213/2009	7/5/2018	Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, con proprio decreto in data 7 maggio 2018 non ancora comunicato al Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 213/2009, ha confermato Roberto Battiston presidente dell'**Agenzia spaziale italiana ASI** per un quadriennio.

Il 16 maggio 2018 sarebbe infatti scaduto il primo mandato presidenziale dello stesso Battiston, che era stato nominato per un quadriennio con analogo decreto ministeriale in data 16 maggio 2014, succedendo ad Aldo Sandulli che era stato a sua volta nominato commissario straordinario dell'Agenzia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2014.

Per quanto concerne invece gli altri componenti del consiglio di amministrazione dell'ASI, i cui mandati risultano in scadenza nel mese di luglio 2018, vedasi *infra* in questa stessa sottosezione c).

Gli **enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca** sono stati riordinati con il D.Lgs. n. 213/2009 che ha previsto, tra l'altro, la riduzione del numero dei membri dei consigli di amministrazione e la modifica delle relative modalità di nomina. Ai fini del controllo parlamentare, sono state novellate le procedure di designazione e di nomina dei presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più previamente le Commissioni parlamentari, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento dei decreti di nomina emanati dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.	Componenti del consiglio di amministrazione: Monica Maggioni (presidente) Marco Fortis	Nominati dall'assemblea degli azionisti su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Per la nomina del presidente è richiesto il parere favorevole della Commissione di vigilanza sulla RAI, a maggioranza dei 2/3 dei componenti ai sensi dell'art. 20, comma 9, secondo periodo, della L. n. 112/2004.	31/12/2017 organo da rinnovare entro 180 giorni (entro il 30/6/2018)	7 componenti sono stati designati dalla Commissione di vigilanza sulla RAI ed eletti dall'assemblea degli azionisti; 2 componenti (tra cui il presidente) sono stati designati dall'azionista di maggioranza (Ministro dell'economia e delle finanze) ed eletti dall'assemblea degli azionisti. ¹
	Componenti del consiglio di amministrazione: Carlo Freccero, Guelfo Guelfi, Arturo Diaconale, Franco Siddi, Rita Borioni e Giancarlo Mazzuca	Nominati dall'assemblea degli azionisti su designazione della Commissione di vigilanza sulla RAI, ai sensi dell'art. 20, comma 9, primo periodo, della L. n. 112/2004		

Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione della **RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.**, nominati dall'assemblea degli azionisti il 5 agosto 2015, si è concluso il 31 dicembre 2017. Secondo lo statuto della RAI, gli amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno di carica: nella fattispecie, entro 180 giorni dal 31 dicembre 2017. Il consiglio di amministrazione dovrà pertanto essere rinnovato entro il 30 giugno 2018.

Fanno parte del consiglio di amministrazione dell'Azienda Carlo Freccero, Guelfo Guelfi, Arturo Diaconale, Franco Siddi, Rita Borioni e Giancarlo Mazzuca, che sono stati designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 4 agosto 2015 (insieme a Paolo Messa, dimessosi poi il 1° giugno 2017); fanno altresì parte dell'organo di amministrazione della RAI Marco Fortis, indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze quale proprio rappresentante, e Monica Maggioni, indicata dal medesimo Ministero come presidente della RAI.

¹ Vedasi tuttavia al riguardo la nuova procedura di nomina riportata nel testo che segue la tabella.

Il 5 agosto 2015 il consiglio di amministrazione dell'Azienda aveva effettivamente nominato Monica Maggioni presidente della RAI. Tale nomina è divenuta efficace a seguito del parere favorevole espresso in pari data dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Il rinnovo del consiglio di amministrazione della RAI dovrà avvenire secondo la procedura introdotta dall'art. 2 della L. n. 220/2015, che ha modificato la *governance* dell'Azienda prevedendo anzitutto la riduzione da 9 a 7 del numero dei componenti del predetto collegio. Inoltre il nuovo testo dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 177/2005, prevede che i membri del consiglio di amministrazione della RAI siano così individuati: due eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato a un solo candidato²; due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; uno designato dall'assemblea dei dipendenti della società medesima.

Il consiglio di amministrazione della **RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.**, concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, elegge nell'ambito dei suoi membri il proprio presidente e la nomina di questo diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il rinnovo dell'organo è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato. Il consiglio di amministrazione nomina inoltre, su proposta dell'assemblea, l'amministratore delegato dell'Azienda, che resta in carica per tre anni dalla nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione.

² I componenti del consiglio di amministrazione di designazione parlamentare devono essere eletti fra coloro che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso, alla stregua del comma 6-*bis* dell'art. 49 del D.Lgs. n. 177/2005, è stato pubblicato nei siti internet della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica il 30 aprile 2018. Si anticipa che gli elenchi delle candidature pervenute sono stati pubblicati sui predetti siti internet in data 5 giugno 2018.

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Istituto nazionale di statistica ISTAT	Presidente: Giorgio Alleva	Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n.322/1989	15/7/2018	D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole espresso dalle Commissioni parlamentari a maggioranza dei 2/3 dei componenti

Il 15 luglio 2018 scadrà il mandato del presidente dell'**Istituto nazionale di statistica ISTAT**, Giorgio Alleva, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 2014.

Alleva era succeduto ad Antonio Golini, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2013 era stato incaricato di svolgere le funzioni attribuite al presidente dell'ISTAT in attesa della nomina dello stesso, a seguito delle dimissioni rassegnate il 28 aprile 2013 dal presidente uscente Enrico Giovannini nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali³.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 322/1989, modificato dall'art. 5, comma 1, della L. n. 196/2009, e recentemente modificato dall'art. 8-*bis*, comma 1, lett. *d*) del D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 125/2013, il presidente dell'ISTAT è scelto tra i professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini, con esperienza internazionale, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La

³ Si ricorda che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera del 17 gennaio 2014, annunciata alla Camera e al Senato il 20 e il 21 gennaio 2014, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Pietro Carlo Padoan a presidente dell'Istituto. Su tale proposta la 1^a Commissione (Affari costituzionali) del Senato e la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera avevano espresso pareri favorevoli con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti nelle rispettive sedute del 22 gennaio 2014 e del 14 febbraio 2014. Tale procedura non ha più avuto seguito in conseguenza della successiva nomina di Padoan a Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda altresì che il suddetto Ministro aveva già richiesto il parere parlamentare sulla medesima proposta di nomina con lettera in data 30 dicembre 2013, annunciata alla Camera e al Senato l'8 gennaio 2014. Al riguardo la 1^a Commissione del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 15 gennaio 2014 senza però raggiungere la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti. La richiesta di parere parlamentare è stata quindi reiterata con la lettera del 17 gennaio 2014 citata *supra* nella presente nota.

nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.

Organi dell'Istituto, riordinato dal D.P.R. n. 166/2010, sono: il presidente, il consiglio (composto da 5 membri compreso il presidente), il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (composto da 15 membri compreso il presidente) e il collegio dei revisori dei conti. I mandati hanno tutti durata quadriennale.

L'**ISTAT**, ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica, dettati a livello europeo e internazionale.

Ente	Carica di riferimento e titolari	Controllo parlamentare previsto	Data scadenza	Procedura di nomina
Agenzia spaziale italiana ASI	Componenti del consiglio di amministrazione: Enrico Costa Alberto Rosso Alessandro Aresu e Sergio Marchisio	Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.lgs. n. 213/2009	21/7/2018	Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca

Il 21 luglio 2018 scadranno i mandati a componenti del consiglio di amministrazione dell'**Agenzia spaziale italiana ASI** di Enrico Costa e Alberto Rosso, che erano stati nominati per un quadriennio con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca in data 21 luglio 2014. In particolare Costa era stato nominato su designazione del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, mentre Rosso era stato nominato su designazione del Ministro della difesa.

Il 21 luglio 2018 scadranno altresì i mandati a componenti del consiglio di amministrazione dell'ASI di Alessandro Aresu e Sergio Marchisio, che erano stati nominati con analogo decreto ministeriale in data 8 ottobre 2014 per il rimanente periodo di durata in carica del consiglio di amministrazione dell'Agenzia. In particolare Aresu era stato nominato su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, mentre Marchisio era stato nominato su designazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Circa gli **enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca** in generale, vedasi *supra* in questa stessa sottosezione c).

|

Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

In evidenza a maggio 2018

Nella Sezione II vengono indicati gli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni, ordini del giorno) accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni parlamentari nel periodo di riferimento (normalmente con cadenza mensile) che il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l'A.C. cui sono riferiti).

Nella medesima Sezione vengono inoltre riportate le note ricevute dal Servizio con le quali i diversi Dicasteri forniscono informazioni al Parlamento in ordine a quanto effettivamente realizzato per dare concreta attuazione agli impegni accolti dai rappresentanti dell'esecutivo con gli atti di indirizzo oggetto di segnalazione nei termini sopradetti. Con riferimento, in particolare agli ordini del giorno riferiti ai diversi atti parlamentari esaminati, ciò consente, tra l'altro, di valutare, anche sotto il profilo quantitativo, la percentuale di attuazioni governative rispetto al complesso degli atti medesimi e dunque, in qualche misura, anche il maggiore o minore grado di efficienza a questo riguardo dei singoli Ministeri. In altri termini, l'attività di segnalazione dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo ed il recepimento dell'eventuale nota governativa consente di avere percezione del grado di "risposta" da parte del Governo in ordine agli impegni assunti in una determinata materia, pur se il dato deve essere valutato alla luce del fatto che non necessariamente tutte le azioni governative vengono illustrate in note informative trasmesse al Parlamento, non sussistendo al riguardo alcun obbligo formale. E' tuttavia indubbio che l'attività di sollecitazione avviata ormai da anni nei confronti dei Ministeri e che ha consentito, nel tempo, di strutturare con essi una fattiva collaborazione, ha portato ad un incremento delle note di attuazione ricevute e, in generale, ad una maggiore sensibilità nei confronti dell'esigenza per l'istituzione parlamentare di disporre di quante più informazioni possibili sull'operato del Governo in ordine alle deliberazioni ed alle iniziative parlamentari non legislative. L'ottenimento di informazioni sul seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti in ambito parlamentare, e quindi in merito al grado di adempimento o meno da parte dell'esecutivo, può così rappresentare una premessa per valutare l'opportunità per ciascun deputato di attivare o meno gli strumenti regolamentari di controllo attualmente disponibili (ad esempio interrogazioni o interpellanze), che consentano, se del caso, di esprimere una censura politica nei confronti di quella che possa ritenersi una risposta inadeguata o insufficiente rispetto ad impegni accolti in merito ad un determinato indirizzo politico di cui, in ipotesi, una parte politica che si sia fatta portavoce e che, per diverse ragioni, non sia stato esplicitato attraverso un'iniziativa legislativa.

La pubblicazione del testo integrale della nota governativa, posta a confronto con l'impegno contenuto nell'atto di indirizzo cui la stessa si riferisce, offre agli interessati, in primo luogo ai sottoscrittori dell'atto di indirizzo in questione, anche la possibilità di maturare una valutazione di quanto rappresentato dal Governo autonoma e non "filtrata" in alcun modo.

Il Servizio per il controllo parlamentare si propone quindi di fornire un'attività documentale che

offra un concreto supporto alle esigenze scaturenti dal progressivo spostamento, negli ultimi anni, del baricentro dell'attività parlamentare dalla funzione legislativa a quella “politica” di indirizzo e di controllo e il conseguente accrescimento dell'impegno degli organi parlamentari nelle attività ispettive, di indirizzo, informazione e monitoraggio, come è ampiamente dimostrato dalle statistiche parlamentari e non solo in Italia.

Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all'attuazione di **27** ordini del giorno.

Di tali note **25** sono state trasmesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e **2** dal Ministero dell'interno.

Premesso che nel prosieguo della presente Sezione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle **27** note di attuazione relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:

22 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera **4768-AR**, divenuto legge n. **205** del **2017**, concernente *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'**A.C. 4768-AR**, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale **145**, in ordine ai quali sono state finora trasmesse **25** note di attuazione.

5 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera **4741**, divenuto legge n. **172** del **2017**, di *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie”*. Tali note di attuazione sono state trasmesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'**A.C. 4741**, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale **137**, in ordine ai quali sono state finora trasmesse **7** note di attuazione.

Note annunciate al 31 maggio 2018 in attuazione di atti di indirizzo

Ministero dell'interno

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4768-AR/76 Ordine del giorno	Taricco	Assemblea	7/5/2018	I	Regolamentazione dell'attività dei volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

L'ordine del giorno **Taricco n. 9/4768-AR/76**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnava l'esecutivo, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, a disciplinare, con propria circolare o con qualsiasi altro strumento, l'attività dei volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“L'ordine del giorno n. 9/4768-AR/76 (On. Taricco) riguarda i due elenchi previsti per il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dall'art. 6, co. 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139 come modificato dall'art. 2, co. 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97. Detti elenchi sono distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto d'impiego con l'amministrazione.

Con la norma transitoria di cui all'art. 14 del citato decreto legislativo 97/2017 è stata data immediata attuazione alla disposizione in argomento, al fine dell'effettiva attivazione dei due elenchi e la contestuale soppressione dell'unico elenco precedentemente in vigore. Sempre l'art. 14, co. 3, prevede che l'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale è ad esaurimento e vi possono confluire i volontari del Corpo che siano iscritti da almeno tre anni nell'elenco unico e che abbiano effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

Il decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 ha previsto all'articolo 9-bis assunzioni del personale volontario del Corpo utilizzato nella Sezione cinofila, che risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui all'art. 6 del decreto legislativo marzo 8 marzo 2006, n. 139 e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

La legge del 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto all'art. 1, commi 287, 288 e 289 assunzioni straordinarie relative al Corpo Nazionale. Ai sensi dell'art. 1, comma 295 della predetta legge, le assunzioni previste ai commi 287 (1.500 unità in 5 anni) e 289 (300 unità nel 2018) sono riservate, nel

limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 139/2006, e successive modificazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

Questo è il quadro normativo richiamato nel citato ordine del giorno che impegna il Governo a valutare l'opportunità di chiarire con propria circolare o con qualsiasi altro strumento, che sino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, sia garantita la possibilità per i volontari già iscritti nell'elenco unico e che hanno operato per le necessità dei distaccamenti volontari, di continuare a svolgere tale attività indipendentemente dalla loro scelta di iscriversi all'altro elenco.

Al riguardo, si sottolinea che l'ordine del giorno presenta certamente profili di utilità sul piano strettamente operativo, atteso l'intento di garantire la piena funzionalità dei distaccamenti volontari, tuttavia si nutrono perplessità in ordine alla circostanza che atti di carattere amministrativo possano incidere sulla normativa illustrata. Appare, pertanto, nel caso specifico, più opportuno rimettere alla volontà del legislatore un eventuale intervento normativo nei sensi auspicati”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4768-AR/108 Ordine del giorno	Folino	Assemblea	7/5/2018	I	Opportunità di equiparare il compenso per lavoro svolto in turni notturni o festivi da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di qualifica o categoria non direttiva, a quello percepito dalle Forze di polizia

L'ordine del giorno **Folino ed altri n. 9/4768-AR/108**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnava l'esecutivo ad adottare ogni iniziativa finalizzata a equiparare il compenso per lavoro svolto in turni notturni o festivi e in turni notturni festivi dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di qualifica o categoria non direttiva, a quello percepito dalle Forze di polizia.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“L'ordine del giorno n. 9/4768-AR/108 (On. Folino ed altri) riguarda l'impegno del Governo circa l'adozione di iniziative volte ad equiparare il compenso per lavoro svolto in turni notturni festivi dal personale del Corpo nazionale, di qualifica o categoria non direttiva, a quello percepito dalle Forze di polizia.

In proposito, nel rilevare che miglioramenti economici del trattamento retributivo sono stati già previsti dai recenti accordi negoziali stipulati in data 8 e 27 febbraio 2018, riguardanti rispettivamente il rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018 e la valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego

del personale citato (art. 15 del decreto legislativo 2018), si assicura l'impegno a valutare ogni opportuna iniziativa utile alla realizzazione dell'impegno di Governo.

E', peraltro, evidente che l'iniziativa oggetto di impegno del Governo potrà concretizzarsi ove vi sia la disponibilità di adeguate risorse finanziarie ed a seguito di attività di concertazione sindacale”.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4741/11 Ordine del giorno	Martelli	Assemblea	7/5/2018	XI	Opportunità di ulteriori interventi di salvaguardia pensionistica

L'ordine del giorno **Martelli ed altri n. 9/4741/11**, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 novembre 2017, impegnava l'esecutivo ad utilizzare le risorse finanziarie disponibili al fine di varare un ulteriore intervento di salvaguardia pensionistica che possa ricomprendere una platea più ampia possibile dei cosiddetti "esodati".

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Con l'articolo 8 del decreto-legge n. 148 del 2017 è stato previsto, attraverso le economie accertate a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alla ottava misura di salvaguardia, il rifinanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione – di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009 -, volto a sostenere le misure legate alla concessione di incentivi per l'occupazione e di sostegno al reddito, anche attraverso il ricorso agli ammortizzatori in deroga”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4741/12 Ordine del giorno	Piccolo	Assemblea	7/5/2018	XI	Proroga del termine per l'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di innalzamento dell'età pensionistica

L'ordine del giorno **Piccolo ed altri n. 9/4741/12**, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 novembre 2017, impegnava l'esecutivo a prorogare al 30 giugno 2018 l'emanazione del decreto direttoriale di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'elevamento dell'età pensionistica.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:

“Premesso che l'articolo 24, comma 13, della legge n. 214 del 2011, ha stabilito che gli adeguamenti successivi a quello effettuato con decorrenza dal 1° gennaio 2019, vengano aggiornati, con cadenza biennale, anziché triennale, si rappresenta che il decreto direttoriale previsto dall'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, è stato già adottato in data 5 dicembre 2017 e pubblicato nella G.U. n. 289 del 12 dicembre 2017”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4741/17 Ordine del giorno	Nicchi	Assemblea	7/5/2018	XI	Adozione di misure in materia pensionistica maggiormente favorevoli alle lavoratrici donne

L’ordine del giorno **Nicchi ed altri n. 9/4741/17**, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 30 novembre 2017, impegnava l'esecutivo a prevedere interventi finalizzati a realizzare forme di maggior favore, rispetto alla normativa vigente, per l'accesso alla pensione del maggior numero possibile di lavoratrici donne.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Si chiede al Governo di valutare gli effetti applicativi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 148 del 2017, concernente il monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica e finanziamento del Fondo occupazione, al fine di adottare ulteriori iniziative normative per migliorare la situazione delle donne lavoratrici che devono conciliare le esigenze legate all’attività lavorativa con quelle della famiglia e delle attività di cura.

In merito si segnala che la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), con riguardo al riconoscimento dell’indennità dell’Ape sociale, ha modificato alcuni requisiti previsti dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), inserendo, dopo il comma 179 dell’articolo 1, il comma 179-bis, che prevede, per le lavoratrici madri, una diminuzione dei requisiti contributivi per poter accedere al beneficio di sei mesi per ogni figlio, fino ad un massimo di due anni, in proporzione al numero dei figli. Ad esempio, le madri con due figli potranno avere un anno di “sconto” e quindi richiedere l’indennità con 29 anni di anzianità contributiva anziché 30, mentre per le lavoratrici addette a mansioni gravose con due figli, l’anzianità contributiva richiesta sarà di 35 anni anziché 36”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4741/54 Ordine del giorno	Gebhard	Assemblea	7/5/2018	XI	Possibilità del ricorso a contratti a prestazione occasionale in caso di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative

L’ordine del giorno **Gebhard ed altri n. 9/4741/54**, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 30 novembre 2017, impegnava l'esecutivo a consentire anche agli enti senza scopo di lucro, limitatamente ai casi in cui debbano organizzare, per periodi limitati,

manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative, di derogare ai requisiti previsti per il contratto di prestazione occasionale di cui all'articolo 54-*bis*, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, potendo così ricorrere ai *voucher* pur avendo alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“In merito alle prestazioni occasionali di cui all’articolo 54-*bis* del decreto- legge n. 50 del 2017, si rappresenta che con l’articolo 1, comma 368, lettera b-*bis*) della legge n. 205 del 2017, il loro utilizzo è stato esteso anche alle società sportive di cui alla legge n. 91 del 1981”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4741/137 Ordine del giorno	Terzoni	Assemblea	7/5/2018	XI	Interventi di reindustrializzazione nell’area del Fabrianese

L’ordine del giorno **Terzoni ed altri n. 9/4741/137**, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 30 novembre 2017, impegnava l'esecutivo a riattivare presso il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, col coinvolgimento di istituzioni, amministrazioni locali, rappresentanze di categoria, sindacali e imprenditoriali, tavoli di vertenza per risolvere le problematiche industriali ed occupazionali presenti nell’area del Fabrianese.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, per quanto attiene ai profili di propria competenza, la seguente nota:

“In merito alla Antonio Merloni Cylinders Ghergo Group S.p.a., è stato emanato il decreto direttoriale n. 96888 del 5 agosto 2016, con il quale è stato approvato il programma per la riorganizzazione aziendale relativamente al periodo dal 01/06/2016 al 31/05/2018 ed è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 109 lavoratori impiegati presso l’unità di Matelica (MC), per il periodo dal 01/06/2016 fino al raggiungimento del limite massimo di cui agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e, comunque, non oltre il 31/05/2018.

In merito alla Whirlpool Emea S.p.a., è stato emanato il decreto direttoriale n. 100229 del 18/10/2017, con il quale è stata autorizzata, periodo dal 01/09/2017 al 23/09/2018, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 541 lavoratori impiegati presso 4 unità site in Fabriano (AN) (SP Arcevese n. 139/A, viale Merloni n. 47, Via Campo Sportivo n. 35, Via Lamberto Corsi n. 55), per i quali è stato stipulato, in data 28/07/2017, un contratto di solidarietà della durata di 12 mesi.

Ai sensi dell’articolo 42, comma 3, del decreto legislativo n.148 del 2015, è stato emanato, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il decreto ministeriale n. 100031 del 15

settembre 2017, con il quale sono state autorizzate le seguenti prosecuzioni del trattamento di integrazione salariale:

- in favore di un numero massimo di 795 lavoratori presso le unità di Pero (MI), Biandronno (VA) e Comerio (VA), per il periodo dal 24/09/2018 al 31/12/2018;

- in favore di un numero massimo di 532 lavoratori presso l'unità di Carinaro (CE), per il periodo dal 01/09/2017 al 31/12/2018;

- in favore di un numero massimo di 498 lavoratori presso l'unità di Napoli, per il periodo dal 24/09/2018 al 31/12/2018;

- in favore di un numero massimo di 422 lavoratori presso l'unità di Siena, per il periodo dal 24/09/2018 al 31/12/2018;

- in favore di un numero massimo di 605 lavoratori presso le unità di Milano e di Fabriano (AN), per il periodo dal 24/09/2018 al 31/12/2018.

In merito alla Tecnowind S.p.a. sono stati emanati tre decreti direttoriali.

Con il primo (n. 98141 del 23 dicembre 2016) è stata autorizzata, per il periodo dal 05/12/2016 al 4/12/2017, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 230 lavoratori impiegati presso l'unità di Fabriano (AN), per i quali è stato stipulato, in data 28/11/2016, un contratto di solidarietà della durata di 12 mesi.

Con il secondo (n. 99053 del 9 maggio 2017), è stato annullato il decreto direttoriale n. 98141 del 23 dicembre 2016 limitatamente al periodo dal 24/04/2017 al 17/12/2017 ed è stata autorizzata, sempre per il medesimo periodo, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4768-AR/13 Ordine del giorno	Marguerettaz	Assemblea	7/5/2018	XI	Inserimento dei lavoratori che svolgono attività professionale in montagna nella categoria degli addetti a lavorazioni usuranti

L'ordine del giorno **Marguerettaz ed altri n. 9/4768-AR/13**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnava l'esecutivo a considerare la possibilità, nell'ambito del lavoro di ricognizione che dovrà effettuare la Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni di cui al comma 90 della legge n. 205 del 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), di introdurre modifiche normative volte a inserire i lavoratori che svolgono attività professionale in montagna nella categoria degli addetti a lavorazioni usuranti.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Si evidenzia che l’articolo 1, comma 155, della legge n. 205/2017 ha previsto l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, ai fini della valutazione delle politiche in materia previdenziale ed assistenziale, anche in relazione all’età anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori o delle lavoratrici.

Il dPCM è in corso di adozione, pertanto l’eventuale estensione dei benefici in materia di lavorazioni usuranti, anche con riferimento alle categorie di lavoratori sopra indicati, potrà essere oggetto degli studi della suddetta Commissione tecnica”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4768-AR/18 Ordine del giorno	Morassut	Assemblea	7/5/2018	XI	Piani di investimento e disinvestimento del patrimonio immobiliare INPS

L’ordine del giorno **Morassut n. 9/4768-AR/18**, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnava l’esecutivo a verificare con l’INPS, attraverso i Ministeri vigilanti, le misure più adatte a tutelare le fasce più deboli degli inquilini.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“A seguito delle modifiche introdotte al comma 2, lett. c) dell’articolo 8 del decreto-legge n. 95/2012 dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e tenuto conto dell’obiettivo prioritario della integrale dismissione del patrimonio immobiliare da reddito previsto dalla normativa vigente, l’Inps ha adottato i Piani di Investimento e Disinvestimento del patrimonio immobiliare previsti dalla legge per il riavvio delle operazioni di valorizzazione e dismissione del medesimo. In tale finalità si è provveduto all’adozione del Regolamento degli Investimenti e Disinvestimenti, che nel disciplinare le procedure di vendita prevede espressamente l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 3 della legge n. 410 del 2001 richiamate dall’articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, relativamente ai diritti di opzione e di prelazione.

Con riferimento alle questioni evidenziate nell’ordine del giorno in oggetto, ed in particolare quella relativa agli occupanti *sine titolo*, si rappresenta quanto segue. I citati Piani di investimento e disinvestimento adottati dall’Istituto hanno recepito il riconoscimento, introdotto dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge n. 248 del 2005, dei diritti di opzione, prelazione e prezzo, agli occupanti *sine titolo* nonché ai conduttori in base ad assegnazione irregolare delle unità residenziali, purché in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sulle assegnazioni degli alloggi di Enti pubblici. In tali ipotesi per la determinazione dell’indennità di

occupazione dovuta ai sensi di legge, a garanzia della univocità e della certezza degli importi individuati anche rispetto a situazioni assai risalenti nel tempo, i Piani approvati prevedono l'applicazione, nei limiti della prescrizione quinquennale, del *valore minimo* per tipologia di riferimento rilevato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate nel semestre precedente la data di inizio dell'occupazione. Gli occupanti abusivi in possesso dei requisiti di legge riceveranno pertanto la comunicazione per l'esercizio del diritto di opzione, volta ad avviare il percorso di regolarizzazione finalizzato alle cessioni delle unità immobiliari.

A fronte della manifestata volontà di regolarizzazione ed acquisto saranno avviate le attività istruttorie per la definizione delle istanze di regolarizzazione, il cui effetto secondo la normativa vigente sarà limitato al riconoscimento dei soli diritti di cui alla legge n. 410 del 2001, senza possibilità di riconoscere agli occupanti il diritto alla stipula di un nuovo contratto di locazione.

Al riguardo si ricorda che i requisiti che l'occupante deve possedere per il riconoscimento del diritto alla regolarizzazione sono i seguenti:

- risultare occupante dell'unità immobiliare alla data del 31 dicembre 2013 o conduttore in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data;
- non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel comune di residenza;
- non aver tenuto condotta che integri ipotesi di reato diversa dalla descritta occupazione abusiva;
- aver rinunciato ai giudizi eventualmente pendenti, salvo il pagamento delle spese, ove dovute.

In caso di esito positivo della fase istruttoria, il richiedente la sanatoria potrà perfezionare la procedura con l'integrale pagamento, entro la data di stipula del rogito, degli importi eventualmente dovuti a titolo di indennità di occupazione e di oneri accessori.

Si precisa che, al fine di agevolare le procedure di dismissione e di garantire la miglior tutela alle posizioni degli occupanti senza titolo in possesso dei requisiti per la sanatoria, viene prestata la massima cura nella gestione delle procedure esecutive per il rilascio delle unità immobiliari che, sussistendone le condizioni, possono essere oggetto di interruzione, salva la necessità di curare le azioni per interrompere il decorso dei termini prescrizionali.

Viceversa, per quanto attiene la gestione delle occupazioni abusive successive al 31 dicembre 2013 o per le quali non siano ravvisabili i requisiti per l'accoglimento dell'istanza di sanatoria previsti dalla legge, il vigente quadro regolatore impone all'Istituto di attivarsi per recuperare la disponibilità delle unità immobiliari e per la riscossione degli importi dovuti.

In relazione agli ulteriori aspetti richiamati dall'ordine del giorno in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Per le unità immobiliari relativamente alle quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori, ovvero applicata la regolarizzazione nei confronti degli occupanti senza titolo di cui al citato art. 7-bis del decreto-legge n. 293/2005, convertito con legge n. 248 del 2005, le vigenti

disposizioni impongono all'Istituto la prosecuzione dell'attività di vendita tramite procedure ad evidenza pubblica.

Per quanto riguarda gli strumenti di tutela delle fasce deboli, previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 351 del 2001, si rappresenta che alla luce dell'attuale quadro normativo il cd. *rinnovo novennale* può intendersi applicabile esclusivamente al numero chiuso degli aventi diritto individuati dalla norma del 2001, che salvaguardava il diritto di abitazione di determinate categorie protette dalle pretese di terzi acquirenti degli immobili nel periodo di tempo ritenuto utile al completamento delle operazioni di cartolarizzazione, garantendo un rinnovo contrattuale di nove anni a partire dalla prima scadenza contrattuale successiva al trasferimento a SCIP delle unità immobiliari.

In riferimento alla cd. *"riparametrazione dei prezzi al 2001"* di cui all'articolo 3, comma 20 del decreto-legge n. 351 del 2001, si conferma che la determinazione del prezzo di alienazione delle unità immobiliari offerte in opzione viene effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 41 del 2004, convertito con legge n. 104 del 2004.

Da ultimo, in relazione alle agevolazioni contemplate dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 per l'accesso al credito da parte dei conduttori acquirenti, allo stato attuale la norma non presenta la necessaria copertura finanziaria e, pertanto, non è in concreto applicabile.

Tutto ciò premesso, appare doveroso evidenziare che, in coerenza con il quadro complessivo delle competenze riservate dal vigente ordinamento agli enti territoriali in materia di emergenza abitativa, i commi 17 e 17-bis dell'articolo 3 della legge n. 410 del 2001 costituiscono norme di chiusura rispetto alle problematiche evidenziate nell'ordine del giorno che si riscontra. Tali disposizioni, infatti, consentono all'Istituto la vendita diretta, ovvero senza procedura competitiva, in favore degli enti territoriali e per le loro finalità istituzionali di: a) unità residenziali libere; b) unità residenziali per le quali a seguito dell'invio della lettera di offerta di vendita da parte dell'Istituto non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai medesimi.

In tale finalità l'Istituto, attraverso la Conferenza Stato-Regioni ha già manifestato la propria disponibilità a collaborare con gli enti territoriali: a) nell'attuale fase, per la tempestiva attivazione, in favore degli enti territoriali che ne facciano richiesta e che hanno le necessarie liquidità, delle procedure di vendita di unità immobiliari libere presenti nelle aree a maggiore concentrazione demografica; b) nella fase che seguirà l'invio delle lettere di offerta d'acquisto, all'interno delle procedure di vendita in corso di attivazione da parte dello scrivente Istituto, per l'acquisizione da parte dei medesimi enti di unità residenziali per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione ai fini dell'assegnazione delle unità immobiliari ai conduttori e occupanti".

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4768-AR/34 Ordine del giorno	Gebhard	Assemblea	7/5/2018	XI	Possibilità del ricorso a contratti a prestazione occasionale in caso di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative

L'ordine del giorno **Gebhard ed altri n. 9/4768-AR/34**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnava l'esecutivo a consentire anche agli enti senza scopo di lucro, limitatamente ai casi in cui debbano organizzare, per periodi limitati, manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative, di derogare ai requisiti previsti per il contratto di prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, potendo così ricorrere ai voucher pur avendo alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Si sottolinea come l'eventuale deroga in favore degli enti non lucrativi per prestazioni occasionali in eccedenza rispetto al tetto fissato per i normali datori di lavoro vada valutata nell'ambito della nuova cornice normativa di riferimento prevista dal Codice del terzo Settore.

Infatti l'articolo 33 del decreto legislativo n. 117 del 2017 già prevede per le Organizzazioni di volontariato la possibilità di “avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari”; per le Associazioni di promozione sociale l'articolo 36 dello stesso Codice analogamente prevede che le stesse “possono avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto posto dall'articolo 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità; in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati”. La possibilità di ricorrere al lavoro occasionale creerebbe presumibilmente problematiche difficilmente risolvibili”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4768-AR/47 Ordine del giorno	Binetti	Assemblea	7/5/2018	XII	Opportunità per i pazienti affetti da grave malattia rara di usufruire, oltre che dei LEA, anche di un sostegno economico attraverso un'applicazione mirata del reddito di inclusione

L'ordine del giorno **Binetti ed altri n. 9/4768-AR/47**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità che i pazienti affetti da grave malattia rara possano avere, oltre ai LEA a cui hanno diritto, anche l'indispensabile supporto di natura socio-economica attraverso un'applicazione mirata del reddito d'inclusione, sulla base di una valutazione complessiva dei loro bisogni, con un piano *ad hoc* per ciascuno di loro, inclusivo delle misure di sostegno economico.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, in attuazione della legge 15 marzo 2017, n. 33, ha avviato su tutto il territorio nazionale il Reddito di Inclusione (ReI), quale “misura nazionale di contrasto alla povertà” a carattere universale.

Il ReI è una misura di reddito minimo, vale a dire finalizzata a colmare la differenza tra le risorse a disposizione delle famiglie e una misura necessaria a coprirne i fabbisogni fondamentali, e vi si accede quando non si ha diritto ad altri trattamenti assistenziali che permettono già di raggiungere quella soglia di reddito minimo.

In sede di prima applicazione, tenuto conto delle risorse disponibili, il legislatore ha individuato una serie di requisiti di accesso alla misura, tra i quali la presenza nel nucleo familiare di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o di un suo tutore.

Con la legge di bilancio 2018, grazie a un incremento delle risorse disponibili, dal 1° luglio 2018, al fine di raggiungere il pieno universalismo della misura, è stata prevista l'eliminazione dei requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare, e quindi, per accedere al ReI si terrà conto soltanto delle condizioni economiche, del contemporaneo godimento di ammortizzatori sociali, nonché di trattamenti assistenziali (art. 4 del citato decreto) cumulabili non oltre i limiti del beneficio massimo.

Inoltre si rappresenta che il decreto legislativo n. 147 del 2017 prevede (art. 5, comma 2), in linea generale, che i nuclei familiari accedono alla misura previa valutazione multidimensionale, finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti. La valutazione multidimensionale è effettuata dagli operatori sociali ed è organizzata in un'analisi preliminare, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI, e laddove, in esito alla stessa, emerga la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, è prevista la costituzione di una équipe multidisciplinare, composta da un

operatore sociale e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti emersi a seguito dell'analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, l'istruzione e la tutela della salute. Il citato decreto legislativo prevede che, nel caso in cui la persona sia stata già valutata da altri servizi e disponga di un progetto per finalità diverse, la valutazione e la progettazione saranno acquisite ai fini della definizione del progetto personalizzato.

Infine, si sottolinea che la misura del ReI già prevede, in presenza di particolari fragilità come nel caso rappresentato di pazienti affetti da grave malattia rara, che vengano definiti piani personalizzati, laddove non siano predisposti progetti *ad hoc* e relative valutazioni”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4768-AR/69 Ordine del giorno	Minardo	Assemblea	7/5/2018	XI	Possibilità di non applicare l'elevazione dei limiti di età di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992 ai lavoratori che presentino un'invalidità non inferiore al 35 per cento, in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni e che abbiano compiuto 60 anni

L'ordine del giorno **Minardo n. 9/4768-AR/69**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di prevedere la non applicazione dell'elevazione dei limiti di età di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992 ai lavoratori che presentino un'invalidità non inferiore al 35 per cento, che siano in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni e che abbiano compiuto 60 anni.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Con riferimento all'ordine del giorno in oggetto con cui si chiede al Governo di impegnarsi a valutare l'opportunità di prevedere la non applicazione dell'elevazione dei limiti di età di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 503 del 1992, ai lavoratori che presentano una invalidità non inferiore al 35 per cento che sono in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni e che hanno compiuto 60 anni, si rappresenta che le valutazioni richieste attingono a scelte di carattere politico-finanziario che esulano dalla competenza della scrivente amministrazione.

La normativa vigente, anche dopo la riforma Fornero, prevede per i lavoratori invalidi requisiti diversi da quelli necessari per la generalità degli assicurati. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che aveva innalzato l'età pensionabile a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, nell'articolo 1, comma 8, ha nel contempo escluso espressamente l'applicabilità dei nuovi e più elevati limiti di età ai lavoratori che hanno un'invalidità non inferiore all'80%. Questo ha comportato che per gli stessi l'età

resti fissata a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne. I requisiti di contribuzione restano allineati a quelli generali (15, se maturati entro il 1992, o 20 anni). Il beneficio è attivo solo per i soggetti iscritti nel fondo lavoratori dipendenti e pertanto non è esercitabile dagli autonomi o dai soggetti iscritti all'ex-Inpdap (cioè i lavoratori del pubblico impiego)".

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4768-AR/73 Ordine del giorno	Monchiero	Assemblea	7/5/2018	XI	Esonero per i datori di lavoro dall'obbligo di assunzione di categorie protette per la quota di organico degli addetti alle operazioni portuali

L'ordine del giorno **Monchiero ed altri n. 9/4768-AR/73**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di adottare apposito provvedimento affinché ai datori di lavoro di cui agli articoli 16, 17, 18 della legge n. 84 del 1994 si applichino le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 68 del 1999, cioè vengano esonerati dall'obbligo di assunzione di categorie protette, per la quota di organico degli addetti alle operazioni portuali.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“La disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 68 del 1999, secondo cui i datori di lavoro che operano in un determinato settore non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, per quanto riguarda i lavoratori che svolgono particolari attività, è una disposizione di stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione analogica.

Pertanto, al fine di attuare l'impegno assunto dal Governo, sarà necessario proporre una modifica normativa tesa ad ampliare il novero dei soggetti di cui al succitato articolo 5, comma 2, della legge n. 68 del 1999”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4768-AR/83 Ordine del giorno	Totaro	Assemblea	7/5/2018	XI	Opportunità di istituire un percorso di reinserimento lavorativo e professionale per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà

L'ordine del giorno **Totaro n. 9/4768-AR/83**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di istituire un percorso di reinserimento lavorativo e professionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà, con priorità ai detenuti tra i 18 e 45 anni di età, secondo la programmazione partecipata dei diversi attori

coinvolti (centri per l'impiego, agenzie per il lavoro, Terzo settore, imprese, sistema della cooperazione, ecc.), promuovendo un collegamento stabile tra servizi disponibili sul territorio e interventi di politica attiva del lavoro.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“L’articolo 5, comma 1, lett. p) del Codice del Terzo Settore, nell’ambito delle attività di interesse generale, già prevede i servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate tra le quali rientrano i detenuti e che l’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017 considera tra le attività di interesse generale le attività di impresa sociale di inserimento lavorativo di lavoratori molto svantaggiati. I percorsi di inserimento lavorativo per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà, la programmazione, la gestione e l’attuazione degli stessi è effettuata a livello territoriale e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, competente in materia, concorda sull’importanza di promuovere eventuali politiche a favore di questo target, in qualità di ente coordinatore della rete nazionale dei servizi per le Politiche del lavoro. Si ritiene opportuno, altresì, attendere gli esiti della riforma del sistema penitenziario per ciò che concerne la possibilità, prevista per questo target, di richiedere l’assegno di ricollocazione”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4768-AR/85 Ordine del giorno	Bruno Bossio	Assemblea	7/5/2018	XI	Previsione di un tavolo nazionale da istituirsi presso l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) ai fini della ricollocazione dei lavoratori ex mobilità in deroga

L’ordine del giorno **Bruno Bossio ed altri n. 9/4768-AR/85**, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di prevedere un tavolo nazionale da istituirsi presso ANPAL al fine di individuare risorse e percorsi condivisi d'intesa con le Regioni per politiche attive aventi come obiettivo la ricollocazione dei lavoratori ex mobilità in deroga.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Il Tavolo proposto riguarda una platea diversa da quella presa in considerazione ai fini del riconoscimento del Reddito di Inclusione (ReI) che è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4768-AR/92 Ordine del giorno	Fossati	Assemblea	7/5/2018	XII	Incremento del Fondo per le non autosufficienze

L'ordine del giorno **Fossati ed altri n. 9/4768-AR/92**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di incrementare le risorse del Fondo per le non autosufficienze, istituito dalla legge n. 296 del 2006.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Si rappresenta che in sede di determinazione del Quadro esigenziale della Legge di bilancio 2018 questa Amministrazione ha segnalato la necessità di incrementare le risorse del sopracitato Fondo, ma la proposta non ha trovato accoglimento nel disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio previsionale per il triennio 2018-2020” né nella successiva legge del 27 dicembre 2017, n. 205”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4768-AR/98 Ordine del giorno	Zappulla	Assemblea	7/5/2018	XI	Possibilità per le lavoratrici donne in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore ai venticinque anni, iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, di richiedere la copertura contributiva a carico dello Stato per alcuni degli anni di interruzione lavorativa

L'ordine del giorno **Zappulla ed altri n. 9/4768-AR/98**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnava l'esecutivo a valutare la possibilità che le lavoratrici donne iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, siano in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore ai venticinque anni, possano richiedere la copertura contributiva a carico dello Stato per alcuni anni di interruzione lavorativa.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Un intervento, così come richiesto, comporterebbe il sorgere di consistenti oneri che in ogni caso dovrebbero essere quantificati. Su tale tematica va segnalato, altresì, che la legge di bilancio 2018 ha già previsto agevolazioni a favore delle donne con figli (articolo 1, comma 162, lettera e)), consentendo alle stesse, per poter accedere all'Ape sociale, la possibilità di poter usufruire di una riduzione contributiva di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4768-AR/100 Ordine del giorno	D'Attorre	Assemblea	7/5/2018	XI	Iniziativa per il reinserimento nell'attività lavorativa delle vittime di violenze di genere subite sul posto di lavoro o nello svolgimento dell'attività lavorativa

L'ordine del giorno **D'Attorre ed altri n. 9/4768-AR/100**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di assumere tutte le iniziative utili, anche di carattere normativo, che consentano di realizzare procedure e sostegni finalizzati ad agevolare il reinserimento nell'attività lavorativa della persona che è stata vittima di violenze di genere subite sul posto di lavoro o nello svolgimento dell'attività lavorativa.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Il legislatore, con l'articolo 1, comma 220, della legge di bilancio 2018, ha previsto uno specifico incentivo a favore delle cooperative sociali che procedano all'assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di donne che siano state vittime di violenza di genere. Il contributo consiste nella concessione di uno sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, per un periodo massimo di 36 mesi ed entro i limiti di spesa previsti per ciascuno degli anni di riferimento.

Il relativo decreto, predisposto da questa Amministrazione, è stato inviato al Ministero concertante per il preventivo assenso”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4768-AR/101 Ordine del giorno	Speranza	Assemblea	7/5/2018	XII	Incremento delle risorse da destinare ai servizi di assistenza alle donne vittime di violenza
9/4768-AR/102 Ordine del giorno	Murer				

Gli ordini del giorno **Speranza ed altri n. 9/4768-AR/101** e **Murer ed altri n. 9/4768-AR/102**, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnavano l'esecutivo a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte ad incrementare le risorse da destinare al Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, nonché ai servizi territoriali, alle case rifugio, ai centri antiviolenza e ai servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

In merito a tali impegni il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Si rappresenta che in ordine al presente ordine del giorno concernente le iniziative volte ad incrementare le risorse da destinare ai servizi di assistenza alle donne vittime di violenza – l’articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in vigore dal 1° gennaio 2018, stabilisce che “*Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati (-), è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l’assicurazione obbligatoria, previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte*”. Sempre il citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017, al comma 279, stabilisce che la dotazione del “Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura e dei reati internazionali violenti”, sia incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata all’erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre per omicidio commesso a seguito di atti persecutori, ovvero per omicidio a seguito di violenza sessuale, singola o di gruppo, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinata agli interventi in favore dei minori, la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4768-AR/103 Ordine del giorno	Piccolo	Assemblea	7/5/2018	XI	Proroga del termine per l’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di innalzamento dell’età pensionistica
9/4768-AR/145 Ordine del giorno	Fassina				

Gli ordini del giorno **Piccolo ed altri n. 9/4768-AR/103** e **Fassina ed altri n. 9/4768-AR/145**, accolti dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnavano l’esecutivo a valutare l’opportunità di prorogare il termine per l’emanazione del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di innalzamento dell’età pensionistica.

In merito a tali impegni il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Si rappresenta che il decreto direttoriale di cui sopra è già stato emanato a dicembre 2017 (Decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze 5 dicembre 2017) e che, peraltro, l’articolo 1, comma 147, della legge di bilancio 2018 ha disposto che l’adeguamento (previsto nella misura di 5 mesi), per l’anno 2019, dei requisiti ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia e al trattamento pensionistico anticipato non si applica ai lavoratori, con almeno 30 anni di anzianità contributiva, che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci le professioni di cui all’allegato B della suddetta legge o le lavorazioni faticose e pesanti già individuate ai fini del pensionamento anticipato previsto dal decreto legislativo n. 67 del 2011”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4768-AR/105 Ordine del giorno	Matarrelli	Assemblea	7/5/2018	XI	Ampliamento del numero dei giorni di congedo obbligatorio di paternità riconosciuti al padre lavoratore dipendente

L’ordine del giorno **Matarrelli ed altri n. 9/4768-AR/105**, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnava l’esecutivo a valutare l’opportunità di prevedere un ampliamento del numero di giorni di congedo obbligatorio di paternità riconosciuti al padre lavoratore dipendente.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Si rappresenta che, in occasione della predisposizione della legge di bilancio per l’anno finanziario 2018, è stata già proposta la possibile estensione del congedo obbligatorio per il padre lavoratore, attualmente previsto per il solo anno 2018, estensione che andrà valutata in relazione agli eventuali oneri”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4768-AR/124 Ordine del giorno	Melilla	Assemblea	7/5/2018	XI	Ripristino della funzionalità delle Commissioni provinciali CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria) nel settore edile e nel settore dell'industria

L'ordine del giorno **Melilla ed altri n. 9/4768-AR/124**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di ripristinare la funzionalità delle Commissioni Provinciali CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria) nei settori edile e industria.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“L'INPS ha evidenziato che il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, che ha novellato la materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha disposto, all'articolo 16, comma 1, il passaggio delle competenze in materia di gestione delle domande di integrazione salariale ordinaria dalle preesistenti Commissioni provinciali ai Direttori delle Sedi Provinciali dell'Istituto”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4768-AR/129 Ordine del giorno	Gnecchi	Assemblea	7/5/2018	XI	Verifica dell'andamento dell'utilizzo dello strumento dell'Ape Sociale al fine di renderlo strutturale

L'ordine del giorno **Gnecchi ed altri n. 9/4768-AR/129**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnava l'esecutivo a proseguire il confronto con le parti sociali per verificare l'andamento dell'utilizzo dello strumento dell'Ape sociale e l'effettivo impegno finanziario, con l'obiettivo di rendere strutturale tale misura.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Al riguardo si precisa che l'articolo 1, comma 167, della legge n 205 del 2017, ha previsto, ai fini del concorso al finanziamento dell'eventuale ampliamento dei benefici di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 232 del 2016, a nuovi accessi con decorrenza successiva al 31 dicembre 2018, l'istituzione del cosiddetto “Fondo Ape Sociale”, nel quale far confluire le eventuali economie derivanti dall'attuazione della normativa sull'Ape sociale, accertate con attività di monitoraggio degli oneri conseguenti all'attuazione del citato istituto. L'eventuale scelta di consentire tali nuovi accessi non può che essere sottoposta a valutazioni di carattere finanziario”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4768-AR/136 Ordine del giorno	Moretto	Assemblea	7/5/2018	XI	Riconoscimento del coefficiente di maggiorazione ai fini dell'assicurazione obbligatoria a tutti i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni

L'ordine del giorno **Moretto n. 9/4768-AR/136**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnava l'esecutivo a verificare la possibilità di un'autorizzazione di spesa finalizzata al riconoscimento, a tutti i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, del coefficiente di maggiorazione riconosciuto per l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto in misura pari a 1,5 di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni e integrazioni.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Si rappresenta che l'articolo 47 della legge n. 269 del 2003 ha previsto, a decorrere dal 2 ottobre 2003, la riduzione del coefficiente di maggiorazione della contribuzione, per i periodi di lavoro svolto con esposizione all'amianto, dal 50% al 25%. In altre parole, è stata determinata la riduzione del coefficiente di moltiplicazione dall'1,5 all'1,25, con contestuale applicazione delle suddette maggiorazioni solo ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non più ai fini della maturazione del diritto di accesso alla pensione.

Sebbene tale situazione comporti una effettiva penalizzazione per coloro che si collocano nel sistema misto o totalmente contributivo di calcolo della pensione, un intervento legislativo, così come richiesto, necessita di apposita quantificazione degli oneri”.

Tipo atto e Numero	Primo firmatario	Sede esame	Data annuncio	Comm. Comp.	Oggetto
9/4768-AR/146 Ordine del giorno	Maestri	Assemblea	7/5/2018	XI	Opportunità di stanziare le risorse necessarie a garantire la prosecuzione del regime sperimentale “opzione donna”

L'ordine del giorno **Maestri ed altri n. 9/4768-AR/146**, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2017, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di garantire la prosecuzione del regime sperimentale “opzione donna” provvedendo a stanziare le necessarie risorse.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Al riguardo si osserva che l’istituto in esame, introdotto dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, è stato da ultimo esteso dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015, alle lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2015, i requisiti previsti (fermo restando il successivo raggiungimento degli ulteriori sette mesi richiesti per adeguamento agli incrementi per speranza di vita), ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successivo a tale data. La predetta legge di bilancio ha altresì disposto che, qualora dall’attività di monitoraggio delle domande, effettuato dall’INPS, risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, le risorse non utilizzate saranno impiegate per interventi con finalità analoghe a quelle del regime in questione, ivi compresa la prosecuzione di tale sperimentazione”.

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 31 maggio 2018

Primo firmatario	Tipo di Atto	Numero	Pag.
on. Binetti	Ordine del giorno	9/4768-AR/47	34
on. Bruno Bossio	Ordine del giorno	9/4768-AR/85	37
on. D'Attorre	Ordine del giorno	9/4768-AR/100	39
on. Fassina	Ordine del giorno	9/4768-AR/145	40
on. Folino	Ordine del giorno	9/4768-AR/108	24
on. Fossati	Ordine del giorno	9/4768-AR/92	38
on. Gebhard	Ordine del giorno	9/4741/54	27
on. Gebhard	Ordine del giorno	9/4768-AR/34	33
on. Gnechchi	Ordine del giorno	9/4768-AR/129	42
on. Maestri	Ordine del giorno	9/4768-AR/146	43
on. Marguerettaz	Ordine del giorno	9/4768-AR/13	29
on. Martelli	Ordine del giorno	9/4741/11	26
on. Matarrelli	Ordine del giorno	9/4768-AR/105	41
on. Melilla	Ordine del giorno	9/4768-AR/124	42
on. Minardo	Ordine del giorno	9/4768-AR/69	35
on. Monchiero	Ordine del giorno	9/4768-AR/73	36
on. Morassut	Ordine del giorno	9/4768-AR/18	30
on. Moretto	Ordine del giorno	9/4768-AR/136	43
on. Murer	Ordine del giorno	9/4768-AR/102	39
on. Nicchi	Ordine del giorno	9/4741/17	27
on. Piccolo	Ordine del giorno	9/4741/12	26
on. Piccolo	Ordine del giorno	9/4768-AR/103	40
on. Speranza	Ordine del giorno	9/4768-AR/101	39
on. Taricco	Ordine del giorno	9/4768-AR/76	23
on. Terzoni	Ordine del giorno	9/4741/137	28
on. Totaro	Ordine del giorno	9/4768-AR/83	36
on. Zappulla	Ordine del giorno	9/4768-AR/98	38

Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l'indicazione delle nuove relazioni ove previste da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.

L'attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento

Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell'Assemblea, riscontrabili nell'Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l'individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L'aggiornamento si completa con l'accertamento delle relazioni per le quali l'obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell'abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell'ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Al fine di definire un quadro complessivo degli obblighi di relazione vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare affianca alla propria attività di monitoraggio la predisposizione di schede riepilogative degli adempimenti a carico di ciascun Ministero⁴. Tali schede sono periodicamente trasmesse ai competenti uffici dei diversi Dicasteri, per acquisire da questi ultimi ogni informazione utile in merito all'attuazione dell'obbligo, nonché per sollecitare l'invio alle Camere delle relazioni che risultino in ritardo rispetto alla data prevista o deducibile dalla norma introduttiva.

Le stesse schede, oltre a costituire lo strumento di confronto con i Dicasteri, vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, affinché ciascun parlamentare possa trarne le informazioni sullo stato di adempimento degli obblighi a riferire alle Camere che ritenga utili allo svolgimento del proprio mandato.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio illustrata circoscritta all'indicazione delle relazioni trasmesse e annunciate in Assemblea nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché delle eventuali modifiche o abrogazioni di obblighi già vigenti.

⁴ Nelle schede vengono indicati, per ogni relazione, la norma istitutiva dell'obbligo, l'oggetto su cui si chiede di riferire, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché i dati inerenti l'ultima relazione pervenuta. In ogni scheda vengono segnalati, separatamente, i nuovi obblighi rilevati, quelli conclusi a seguito dell'abrogazione della disposizione che li prevede ovvero superati in via di fatto, nonché le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista.

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-31 maggio 2018

Relazioni governative

Presidenza del Consiglio dei ministri			
Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
L. 234/2012, art. 14, co. 1*	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (Trasmesso dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei) <i>(Dati riferiti al primo trimestre 2018, Doc. LXXIII-bis n. 1)</i>	Tutte le Commissioni permanenti Commissione parlamentare per le questioni regionali	7/5/2018
<p><i>*La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), all'articolo 14, comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia:</i></p> <p><i>a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;</i></p> <p><i>b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;</i></p> <p><i>c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;</i></p> <p><i>d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</i></p>			

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare			
Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
L. 196/2009, art. 10, co. 9	Stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (Allegato IV al Documento di economia e finanza 2018, Doc. LVII, n. 1)* (Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)	Commissione speciale per l'esame di atti del Governo	7/5/2018
<p><i>*L'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39, prevede che la relazione sia allegata al Documento di economia e finanza (DEF), da trasmettersi alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno.</i></p> <p><i>Nella premessa alla relazione si precisa che le informazioni riportate considerano la Delibera del CIPE recante il Piano di Azione Nazionale per la riduzione dei gas serra per il periodo 2013-2020, approvata in data 8 marzo 2013, e sono state aggiornate sulla base dei più recenti dati emissivi, degli scenari elaborati in sede europea e dello scenario "BASE" elaborato dal "Tavolo della Decarbonizzazione dell'Economia" della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della legislazione più recente approvata. Le informazioni fornite sono, altresì, coerenti con la Strategia energetica nazionale 2017 e con quanto comunicato alle Nazioni Unite nella Settima comunicazione nazionale inviata dall'Italia in quanto Parte dell'Annesso 1 della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici.</i></p>			

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo			
Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
L. 234/2012, art. 15, co. 2*	Relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2018/0081, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE	VII Cultura XIV Politiche dell'Unione europea	7/5/2018
<p><i>*La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), all'articolo 15, comma 2, prevede che entro venti giorni dalla comunicazione alle Camere, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, delle decisioni assunte dalla Commissione europea concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministro con competenza prevalente sia tenuto a trasmettere alle Camere una relazione che illustri le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione di cui trattasi, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.</i></p>			

Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno			
Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
L. 196/2009, art. 10, co. 7 D.Lgs. 88/2011, art. 7, co. 1*	Interventi nelle aree sottoutilizzate <i>(Dati relativi al 2017, Allegato II al Documento di economia e finanza 2018, Doc. LVII n. 1)</i> (Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno)	Commissione speciale per l'esame di atti del Governo	7/5/2018
<p><i>*L'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede che il Ministro dello sviluppo economico presenti alle Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, in allegato al DEF, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, evidenziando il contributo dei fondi nazionali addizionali, e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi.</i></p> <p><i>L'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ha previsto che la relazione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge n. 196 del 2009, fornisca elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42.</i></p> <p><i>Il comma 703 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), alla lettera c), ha stabilito che nella relazione siano illustrate le informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti in merito ai piani operativi che il Ministro (o Sottosegretario di Stato) delegato alla coesione territoriale, denominato autorità politica per la coesione, deve individuare per ciascuna area tematica nazionale, ai sensi della lettera b) del medesimo comma 703, entro il 31 marzo 2015.</i></p> <p><i>Si ricorda che il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, originariamente conferiti dal citato articolo 24 al Ministero dell'economia, sono stati attribuiti al Ministero dello sviluppo economico con il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, (articolo 1, comma 2), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e, successivamente, in conformità dell'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro delegato. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le funzioni relative alla politica di coesione sono state ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale.</i></p>			

Ministero dell'economia e delle finanze			
Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
L. 196/2009, art. 3, co. 1	Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica <i>(Dati relativi al 2017 e ai primi tre mesi del 2018, Allegato I al Documento di economia e finanza 2018*, Doc. LVII n. 1)</i> (Trasmesso dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze)	Commissione speciale per l'esame di atti del Governo	7/5/2018
<p><i>*L'articolo 3, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), della legge 7 aprile 2011, n. 39, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta, in allegato al Documento di economia e finanza, un rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica, con particolare riferimento alle attività volte alla realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e dei bilanci delle altre amministrazioni pubbliche, evidenziando il collegamento tra la nuova struttura del bilancio e la nuova organizzazione delle amministrazioni pubbliche conseguente all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, e dei relativi decreti legislativi.</i></p> <p><i>Il rapporto deve dare conto altresì dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli altri enti territoriali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, come sostituito dall'articolo 2, comma 6, lettera b), della legge n. 196 del 2009.</i></p>			
L. 244/2007, art. 2, co. 576	Fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip <i>(Dati aggiornati al 2017, Allegato VII al Documento di economia e finanza 2018*, Doc. LVII, n. 1)</i> (Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze)	Commissione speciale per l'esame di atti del Governo	7/5/2018
<p><i>*L'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al comma 576, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze allegghi al Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione sull'applicazione delle misure di cui ai commi da 569 a 575, aventi ad oggetto la determinazione dei fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione, e sull'entità dei risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip.</i></p>			

Ministero della giustizia			
Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
L. 47/2015, art. 15, co. 1*	Applicazione delle misure cautelari personali (Dati riferiti al 2016, Doc. XCIV n. 1, Dati riferiti al 2017, Doc. XCIV n. 2**) (Relazioni trasmesse dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento)	II Giustizia	11/5/2018
<p><i>*La legge 16 aprile 2015, n. 47, recante “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità”, all’articolo 15, comma 1, dispone che il Governo presenti alle Camere, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all’applicazione, nell’anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l’indicazione dell’esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.</i></p> <p><i>L’articolo 1, comma 37, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), ha integrato il disposto del comma 1 dell’articolo 15 della legge n. 47 del 2015. Conseguentemente, tale comma prevede ora che la relazione contenga altresì i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell’anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell’entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell’esito, ove conclusi.</i></p> <p><i>**La relazione riferita all’anno 2017 è aggiornata al 30 aprile 2018.</i></p>			

Ministero dello sviluppo economico			
Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
D.L. 239/2003, art. 1-quater, co. 8	Rapporto sull’andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il potenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici (Dati relativi al periodo 1° aprile 2017-31 marzo 2018)*	VIII Ambiente X Attività produttive	7/5/2018
<p><i>*Il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, all’articolo 1-quater, comma 8, dispone che il Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) comunichi trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari l’andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il potenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici. Il Ministero ha tuttavia evidenziato che per ragioni inerenti alla modalità di raccolta dei dati e alla situazione di crisi del settore la trasmissione della relazione ha luogo, in via di prassi, con cadenza annuale.</i></p>			

**Commissario “ad acta”
di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289**

Fonte istitutiva	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
D.L. 73/2014 art. 2, co. 2, primo periodo*	Attività svolta dal Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entità dei lavori ancora da eseguire e rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto (Dati aggiornati al 31 marzo 2018, Doc. CCXIX, n. 1)**	VIII Ambiente	7/5/2018

**L'articolo 2 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, al comma 2, prevede che il Commissario “ad acta” di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nominato con decreto del Ministro delle attività produttive 21 febbraio 2003, per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nei comuni di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981, invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (le cui funzioni, a seguito della soppressione disposta dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sono state trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione all'incarico ricevuto.*

L'articolo 1, comma 1139, lett. a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ha modificato l'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prorogando al 31 dicembre 2018 l'incarico del Commissario “ad acta”.

***In base a quanto dichiarato nella prima relazione alle Camere, annunciata l'8 ottobre 2014, le scadenze per l'adempimento dell'obbligo sono da intendersi al 31 marzo e al 30 settembre.*

Relazioni non governative

Fonte istitutiva	Presentatore	Argomento	Commissione competente per materia	Data annuncio
L. 196/2009, art. 17, co. 9	Corte dei conti	Tipologia delle coperture finanziarie adottate e tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre considerato <i>(Dati relativi al quadrimestre settembre-dicembre 2017, Doc. XLVIII, n. 1)</i>	V Bilancio	7/5/2018
L. 127/1997, art. 16, co. 2	Difensore civico della regione Basilicata	Attività svolta <i>(Dati relativi all'anno 2017, Doc. CXXVIII, n. 3)</i>	I Affari costituzionali	7/5/2018
L. 112/2011, art. 3, co. 1, lett. p)	Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	Attività svolta <i>(Dati relativi all'anno 2017, Doc. CCI, n. 1)</i>	I Affari costituzionali XII Affari sociali	7/5/2018
L. 212/2000 art. 13, co. 13-bis	Garante del contribuente della regione Lazio	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale <i>(Dati relativi al 2017)</i>	VI Finanze	7/5/2018
D.P.C.M. 168/2012, art. 18, co. 3*	Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	Conto finanziario dell'Autorità, approvato in data 27 aprile 2018, e relazione sui risultati complessivi della gestione <i>(Dati relativi all'esercizio 2017)</i>	I Affari costituzionali V Bilancio XII Affari sociali	11/5/2018
<i>*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Garante trasmetta ai Presidenti delle Camere il conto finanziario e la relazione sui risultati complessivi della gestione entro dieci giorni dall'approvazione, prevista entro il 30 aprile di ogni anno.</i>				
L. 212/2000 art. 13, co. 13-bis	Garante del contribuente della regione Molise	Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale <i>(Dati relativi al 2017)</i>	VI Finanze	11/5/2018